

REGOLAMENTO

**Consulta dei Giovani
del Comune di Crema**

ARTICOLO 1

Istituzione

1. È istituita dal Comune di Crema, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 30.03.1998, la "Consulta dei Giovani del Comune di Crema", di seguito denominata Consulta, i cui criteri di ordine generale per il funzionamento sono fissati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.02.1999.
2. La Consulta è un organismo permanente di coordinamento, confronto e sostegno delle attività a favore dei giovani di età compresa tra 16 e 30 anni, residenti a Crema e nei comuni dell'ambito territoriale cremasco.

ARTICOLO 2

Finalità

1. La Consulta ha come obiettivo principale favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica della città.
2. La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta collaborazione con le associazioni giovanili presenti sul territorio del Comune di Crema (sia formali che informali) e con tutti i giovani che vorranno partecipare ai lavori della Consulta.
3. La Consulta collabora con l'Assessorato alle Politiche Giovanili mantenendo la propria autonomia in quanto organismo apartitico e libero da ogni condizionamento politico.
4. La Consulta, in quanto organo consultivo, dovrà, attraverso i suoi rappresentanti eletti democraticamente, rapportarsi periodicamente con l'Amministrazione Comunale e con il Consiglio Comunale.
5. La Consulta rappresenta un osservatorio permanente della realtà giovanile della città.
6. La Consulta, per il raggiungimento dei propri fini, potrà:
 - a. fornire pareri sugli atti dell'Amministrazione Comunale;
 - b. elaborare documenti e proposte di atti su varie tematiche da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
 - c. promuovere dibattiti, ricerche ed incontri inerenti varie tematiche;
 - d. favorire la costituzione di una rete di collaborazione tra le associazioni giovanili (formali ed informali) presenti sul territorio comunale e le istituzioni locali;
 - e. elaborare annualmente una progettualità per i giovani da sottoporre all'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale potrà finalizzare alla realizzazione di detta progettualità apposito stanziamento di risorse.
 - f. collaborare con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di eventi ed iniziative che riguardino le tematiche giovanili;
 - g. valorizzare la presenza, la cultura e le attività dei giovani nella società e nelle istituzioni, anche attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione del mondo giovanile;
 - h. promuovere e divulgare iniziative, eventi, dibattiti e manifestazioni finalizzate a valorizzare il mondo giovanile.

ARTICOLO 3

Organi

1. Sono organi della Consulta:
 - a. la Consulta in Assemblea Plenaria;
 - b. il Presidente;
 - c. il Direttivo.

ARTICOLO 4

La Consulta in Assemblea Plenaria

1. La Consulta, nella sua forma assembleare, è composta da tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni che intendano farvi parte.
2. Per iscriversi alla Consulta è sufficiente far pervenire in Comune la relativa dichiarazione, in conformità ad un modulo di adesione predisposto dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e disponibile nel sito internet del Comune.
3. L'iscrizione alla Consulta di nuovi soggetti è possibile una volta l'anno, in periodo fissato dalla Consulta stessa e opportunamente comunicato alla cittadinanza.
4. Sono membri di diritto alle assemblee della Consulta, con diritto di intervento ma senza diritto di voto:
 - a. il Sindaco;
 - b. l'Assessore Comunale alle Politiche Giovanili;
 - c. Consiglieri Comunali di cui almeno 1 in rappresentanza delle minoranze designati dal Consiglio Comunale;
 - d. Il Dirigente Comunale, o suo delegato, del competente servizio comunale.

La Consulta rimane in carica per l'intero mandato del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 5

Compiti della Consulta in Assemblea

1. La Consulta in assemblea svolge i seguenti compiti:
 - a. elegge al proprio interno il Presidente;
 - b. elegge al proprio interno il Vice Presidente;
 - c. elegge al proprio interno i componenti del Direttivo;
 - d. fissa le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui all'art. 1 del presente Regolamento e verifica l'attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche giovanili.

ARTICOLO 6

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dalla Consulta, tra i propri componenti e sulla base di auto candidature, nella prima seduta assembleare a maggioranza semplice dei votanti, sulla base dei criteri di validità della seduta indicati nel successivo art. 11. Non può essere eletto Presidente o Vice Presidente della Consulta colui il quale è titolare di cariche istituzionali o svolge funzioni direttive all'interno di un partito.
2. Il Presidente rappresenta la Consulta dei Giovani e provvede a convocare e presiedere le assemblee della Consulta ed il Direttivo.
3. Il Presidente eletto dalla Consulta dura in carica 2 anni e può essere rieletto una sola volta anche consecutivamente.
4. Il primo dei non eletti alla carica di presidente, con le modalità di cui al precedente comma 1 del presente articolo è nominato Vice presidente e sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento del titolare della funzione.

ARTICOLO 7

Il Direttivo

1. Il Direttivo della Consulta è composto, oltre che la Presidente e dal Vice Presidente, da 9 membri eletti dall'assemblea della Consulta al proprio interno sulla base di una rosa di auto candidature e mediante espressione di voto limitata al massimo a 9 preferenze. Le candidature devono pervenire in Comune entro il giorno precedente alla data della seduta fissata per l'elezione del Direttivo.
2. Non possono essere eletti componenti del Direttivo della Consulta coloro i quali sono titolari di cariche istituzionali o svolgono funzioni direttive all'interno di un partito.
3. Vengono eletti i 9 candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età. In caso di rinuncia di uno dei membri eletti, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti.
4. I membri del Direttivo durano in carica per due anni e possono essere rieletti per un solo biennio anche consecutivamente.

ARTICOLO 8

Funzioni del Direttivo

1. Il Direttivo della Consulta svolge i seguenti compiti:
 - a. esercita funzioni di guida, impulso e coordinamento delle attività della Consulta;
 - b. propone alla Consulta iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali;
 - c. propone alla Consulta l'eventuale costituzione di commissioni di lavoro che, a loro volta, eleggono autonomamente al proprio interno un coordinatore non necessariamente appartenente al Direttivo;
 - d. presenta annualmente al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Giovanili una relazione sull'attività svolta dalla Consulta;
 - e. elegge al proprio interno un componente con funzioni di segretario della Consulta e del Direttivo.

ARTICOLO 9

Decadenza e dimissioni

1. Nel periodo di permanenza in carica i componenti della Consulta e del Direttivo decadono al raggiungimento del trentunesimo anno di età o dopo tre assenze ingiustificate in un anno alle sedute della Consulta stessa.
2. Ogni membro della Consulta e del Direttivo può dimettersi dal proprio ruolo inviandone comunicazione ufficiale, mediante apposito modulo, alla Segreteria ed al Comune.

ARTICOLO 10

Convocazione della Consulta

1. La Consulta si riunisce in forma assembleare in seduta ordinaria di norma sei volte all'anno. La convocazione è fatta dal Presidente che formula il relativo ordine del giorno, presiede la seduta e dirige i suoi lavori. La prima riunione è convocata dall'Assessore alle Politiche Giovanili, che la presiede fino all'avvenuta elezione del Presidente.
2. Il Presidente deve inoltre convocare la Consulta in forma assembleare in seduta straordinaria su richiesta della maggioranza dei componenti del Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Consulta medesima.

3. Della convocazione della Consulta viene data comunicazione al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Giovanili e al Presidente del Consiglio Comunale.
4. Allo scopo di approfondire aspetti tecnici e conoscitivi riguardanti temi iscritti all'ordine del giorno della seduta, il Presidente può invitare i responsabili dei servizi e delle strutture comunali o esterni esperti nelle materie trattate.
5. Le funzioni di segreteria limitatamente alle lettere di convocazione ed alla trasmissione dei verbali predisposti dal segretario della Consulta sono svolte da un dipendente comunale designato dal Dirigente responsabile del Servizio Politiche Giovanili.

ARTICOLO 11

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Per la validità della riunione della Consulta nella quale si procede all'elezione del Presidente, Vice Presidente e del Direttivo e per quella chiamata ad approvare il regolamento interno di funzionamento della Consulta è necessaria la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto in quanto formalmente aderenti alla Consulta ai sensi di quanto espresso art. 4, commi 1 e 3.
2. Per la validità di tutte le altre riunioni della Consulta non è prescritto un determinato quorum.
3. La Consulta approva il proprio regolamento di funzionamento interno a maggioranza dei componenti dell'organo assembleare. In tutti gli altri casi la Consulta delibera a maggioranza relativa dei presenti alla seduta assembleare.

ARTICOLO 12

Sede

1. La sede della Consulta è in locali messi a disposizione, anche in modo non esclusivo, dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Presidente della Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati per le attività assembleari e per gli incontri del Direttivo.

ARTICOLO 13

Retribuzioni

1. Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 14

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le Leggi, le Normative ed i regolamenti vigenti.